



Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 13. Contributi agli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, a sostegno della loro attività istituzionale. Approvazione del piano di riparto per l'anno 2021 e prenotazione dei fondi.

Il Direttore centrale

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 "Testo unico in materia di sport" ed in particolare l'articolo 13 della stessa che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi agli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, a sostegno della loro attività istituzionale;

Visto il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8" e s.m.i., di seguito "Regolamento";

Preso atto che sono pervenute al Servizio sport entro il 28 febbraio 2021, termine previsto all'articolo 19, comma 1, del Regolamento, n. 13 domande di contributo presentate ai sensi del citato articolo 13 della legge regionale 8/2003;

Accertato che delle 13 domande pervenute, 3 risultano non ammissibili;

Dato atto che il competente Ufficio ha accertato per le rimanenti 10 domande la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento;

Evidenziato che, in ordine all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 21 del Regolamento, viene adottato il piano di riparto dei fondi per l'anno 2021, per un importo complessivo pari ad euro 134.416,00, per l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'attività istituzionale degli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale;

Richiamato il sopra citato articolo 21 del Regolamento che stabilisce:

"1. Ai fini della valutazione delle domande e della determinazione dell'entità del contributo si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 20 per cento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura uguale fra tutti gli Enti ammessi;

b) una quota pari al 50 per cento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura proporzionale alla consistenza organizzativa dell'Ente, come risultante dai parametri di cui al comma 2;

c) una quota pari al 30 per cento della dotazione dello stanziamento viene destinata al finanziamento dell'attività dell'ente in relazione alla rilevanza dell'attività stessa.

Tale quota viene ripartita in misura proporzionale alla rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente nell'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesto il contributo, come risultante dai parametri di cui al comma 5 ed entro i limiti di cui al comma 7.

2. Ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'Ente sono assunti i seguenti parametri:

- a) numero di strutture esistenti sul territorio regionale;
- b) numero di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- c) numero di tesserati quali praticanti, dirigenti, tecnici e operatori sportivi; il tesseramento deve avere durata almeno semestrale nell'anno di riferimento di cui al comma 4.

3. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla consistenza organizzativa dell'Ente, ai parametri di cui al comma 2, vengono assegnati i seguenti punteggi:

a) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera a), un punteggio modulato da due a sei punti così determinato:

- 1) due punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e due comitati territoriali;
- 2) quattro punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e tre comitati territoriali;
- 3) sei punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e quattro comitati territoriali;

b) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera b), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:

- 1) un punto agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI non superiore a cento;
- 2) due punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a cento e non superiore a duecento;
- 3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a duecento;

c) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera c), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:

- 1) un punto agli Enti che abbiano un numero di tesserati non superiore a 5 mila;
- 2) due punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 5 mila e non superiore a 10 mila;
- 3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 10 mila.

4. Per l'applicazione dei parametri di cui al comma 2 si fa riferimento ai dati relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale gli Enti chiedono il contributo.

5. Ai fini della valutazione della rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente sono assunti i seguenti parametri:

- a) attività ludico motoria e sportiva, costituita da campionati, tornei e altre iniziative analoghe;
- b) attività formativa, costituita da corsi e altre iniziative analoghe rivolti a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara nonché da iniziative di avviamento alla pratica sportiva;
- c) attività sussidiaria, costituita da iniziative a carattere culturale, informativo, di indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

6. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente vengono assegnati i seguenti punteggi:

a) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera a), un punteggio modulato da uno a tre punti da attribuire all'attività relativa a ciascuna disciplina sportiva così determinato:

- 1) un punto per attività ludico motorie e sportive a carattere meramente giovanile e amatoriale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno dieci UTI della regione;
- 2) due punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere interregionale, nazionale o internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane ovvero dall'Austria, dalla Croazia e dalla Slovenia;
- 3) tre punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane oppure da almeno altre due nazioni diverse da quelle indicate al punto 2);

b) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera b), un punteggio così determinato:

- 1) un punto all'attività formativa a favore di tecnici eventualmente svolta;
- 2) un punto all'attività formativa a favore di dirigenti eventualmente svolta;
- 3) un punto all'attività formativa a favore di arbitri e giudici di gara eventualmente svolta;
- 4) un punto all'attività di avviamento alla pratica sportiva eventualmente svolta con particolare riferimento a progetti formativi scolastici o a favore di categorie deboli;

c) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera c), un punteggio di un punto per l'attività sussidiaria eventualmente svolta”;

Ritenuto, pertanto, di determinare l'entità dei contributi con le modalità sopra indicate;

Evidenziato che la misura del contributo concedibile ai singoli beneficiari, determinata dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Regolamento, non può comunque eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda, né il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili, così come previsto dal comma 7 dell'articolo 21 del Regolamento;

Stante che sul capitolo di spesa 6096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27, sono stanziati risorse per la concessione dei contributi di che trattasi pari a complessivi euro 140.000,00;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare i seguenti documenti quali parti integranti del presente decreto:

- allegato 1) piano di riparto delle predette risorse finanziarie disponibili per le finalità della normativa incentivante ex articolo 13 della legge regionale 8/2003 a favore dei beneficiari ivi individuati, a sostegno della loro attività istituzionale per l'anno 2021;
- allegato 2) elenco delle domande non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento;

Atteso che sono stati acquisiti i dati relativi alle imputazioni contabili e relativi codici, di cui all'allegato contabile, parte integrante del presente provvedimento;

Viste:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità generale);
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ed in particolare l'articolo 1, commi 125-129, in materia di adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2025 di data 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.lgs n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2026 di data 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021 ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e del D.lgs 118/2011, articolo 39, comma 10;

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e s.m.i.;

Ritenuto di autorizzare il Direttore ad interim del Servizio sport all'adozione dei successivi atti di impegno e contestuale liquidazione della spesa dei contributi di cui trattasi, così come previsto all'articolo 22, comma 2, del Regolamento;

Decreta

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, sono approvati quali parti integranti del presente decreto:
 - allegato 1) piano di riparto delle risorse finanziarie, pari ad euro 134.416,00, per l'assegnazione dei contributi previsti dalla predetta normativa, a favore dei beneficiari ivi individuati, a sostegno della loro attività istituzionale per l'anno 2021;

- allegato 2) elenco delle domande non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento.
2. E' disposta la prenotazione delle risorse per un importo pari a complessivi euro 134.416,00 a carico del capitolo di spesa 6096 del Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, in conto competenza 2021;
 3. Il Direttore ad interim del Servizio sport provvede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento all'impegno della spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi.

Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella Manca
(atto sottoscritto digitalmente)